

Comune di Caselle Landi Provincia di Lodi



REGOLAMENTO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA

anno 2007

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1

I servizi di trasporto e mensa scolastica nella fascia di istruzione dalla scuola dell'infanzia alla scuola dell'obbligo sono istituiti come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio , permettendo la frequenza scolastica degli alunni, la diffusione della scuola a tempo pieno, l'innovazione didattica ed educativa.

TITOLO II TRASPORTO SCOLASTICO

Art.2

L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti all'interno del territorio comunale iscritti alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

In linea di principio sono esclusi dal servizio coloro che si trovano ad una distanza dalla scuola inferiore a 500 metri circa.

Art.3

Il servizio di trasporto scolastico si effettua sia in orario antimeridiano , sia in orario pomeridiano nelle fasce orarie che comprendono gli orari di entrata e di uscita comunicati dall'Istituto Comprensivo all'inizio dell'anno scolastico , garantendo le uscite differenziate agli alunni che frequentano classi a tempo pieno o a tempo prolungato.

Art.4

Le famiglie interessate al servizio scuolabus dovranno farne richiesta entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere apposito modulo disponibile presso l'Ufficio di Segreteria del Comune entro i termini sopra indicati. Con la sottoscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio. I genitori inoltre con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Gestore senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.

Se il minore frequenta la scuola dell'infanzia o primaria, la famiglia si impegna con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata ed in caso di impossibilità ad avvertire tempestivamente l'autista concordando le modalità di rilascio del proprio figlio/a.

Se il minore frequenta la scuola superiore di I grado la famiglia autorizza l'autista e/o l'assistente a lasciarlo anche in sua assenza alla solita fermata dello scuolabus nell'orario di rientro previsto.

Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte solo se giustificate da cambi di residenza avvenuti successivamente alla scadenza stabilita e che comunque non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, eccessivo allungamento dei tempi di percorrenza e disponibilità di posti a sedere.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico .

Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all'anno scolastico precedente.

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sui vari scuolabus , sarà redatta una graduatoria che terrà conto della seguente priorità: distanza abitazione-scuola.

Art.5

I percorsi e gli orari degli scuolabus saranno definiti entro la fine del mese di agosto di ogni anno scolastico sulla base delle residenze degli utenti e degli orari delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo.

L'Amministrazione Comunale concorda con l'autista dipendente e il gestore esterno le fermate degli scuolabus tenendo conto dei seguenti elementi:

- localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti
- distanza tra le fermate preferibilmente non inferiore a m.500
- maggiore sicurezza possibile per i bambini e per la viabilità.

Art.6

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità; viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o altre sospensioni delle attività didattiche.

Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato dalla Dirigenza Scolastica oltre che ai genitori degli alunni anche agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari, ove possibile secondo le disposizioni previste nel contratto in essere con la ditta a cui è affidato parte del servizio e con l'autista dipendente di questa Amministrazione.

Art.7

Il servizio di trasporto scolastico oltre che da idoneo mezzo di trasporto in regola con le normative vigenti in materia, è composto dall'autista e da assistente accompagnatore/ice (solo per il trasporto di alunni della scuola dell'infanzia) i quali assicurano:

- che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio
- che la salita e discesa degli alunni dagli scuolabus avvenga in modo ordinato e senza incidenti
- che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico; in tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
- che gli autobus al termine delle lezioni non lascino le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno dell'ambito scolastico;
- che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
- che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;

Art.8

Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il pagamento di tariffe, la cui entità viene determinata dalla Giunta Comunale.

Le quote applicate sono uguali per tutti gli utenti residenti nel Comune di Caselle Landi divise in tre fasce rispettivamente a seconda che l'utilizzo del servizio venga effettuato da uno, due o tre figli.

La tariffa dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 30 ottobre presso la Tesoreria Comunale a seguito di avvisi emessi dall'ufficio finanziario.

E' prevista la determinazione da parte della Giunta Comunale anche della tariffa per gli utenti non residenti nel Comune di Caselle Landi, tariffa unica senza divisioni in fasce pagabile annualmente.

Gli importi delle rette saranno comunicati alle famiglie contestualmente alla distribuzione dei moduli di iscrizione.

Per le tariffe non corrisposte e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale.

Il servizio potrà essere sospeso anche nei casi di ripetuta assenza senza giustificato motivo del genitore o suo delegato nel punto di rilascio del minore.

TITOLO III MENSA SCOLASTICA

Art. 9

Il servizio di mensa scolastica è finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza degli alunni al sistema scolastico e formativo, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, familiari, sociali, psicofisiche e convinzioni religiose.

La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale i cui fruitori sono:

- gli alunni frequentanti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale (infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
- gli insegnanti ed il personale ausiliario aventi diritto al pasto.

Il Servizio di mensa scolastica è esteso anche agli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune e frequentanti le scuole site nel Comune a fronte del pagamento di buoni mensa stabiliti per i non residenti.

Art.10

L'iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta su apposito modulo sottoscritto e presentato all'Ufficio Segreteria del Comune entro il 30 giugno. Con la sottoscrizione del modulo la famiglia si impegna a rispettare il regolamento di mensa scolastica e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.

Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte solo se giustificate da cambi di residenza avvenuti successivamente alla scadenza stabilita o di ciclo scolastico.

L'Ufficio Segreteria, prima dell'inizio dell'anno scolastico, acquisisce dai competenti organi scolastici gli elenchi degli iscritti dalle istituzioni scolastiche con servizio di ristorazione, riceve dalle stesse in corso dell'anno le comunicazioni sulle variazioni intervenute nelle frequenze scolastiche dei bambini e procede a verificare presso le scuole stesse la corrispondenza fra gli iscritti al servizio e gli effettivi fruitori del servizio stesso. Gli utenti che a seguito di detti controlli risultano fruitori del servizio in assenza di regolare iscrizione verranno iscritti d'ufficio.

Art.11

La rinuncia al servizio di mensa o variazioni, devono essere tempestivamente comunicati per iscritto all'ufficio Segreteria.

Nel caso di ritiro dalla frequenza scolastica, questo è comunicato dal competente Istituto Comprensivo e il ritiro dalla mensa può avvenire anche d'ufficio.

Art.12

Il Comune assicura la piena e tempestiva informazione degli utenti a mezzo avvisi pubblici circa le modalità di prestazione del servizio, con particolare riferimento a:

- variazione delle modalità di pagamento
- variazioni delle modalità di erogazione del servizio

Art.13

In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericolo, danni e/o disagi all'operatività del servizio da parte dell'utenza, su segnalazione dei competenti organi scolastici, il Comune in accordo con questi ultimi e previa informazione ali

esercenti la potestà o ai genitori affidatari, assume gli opportuni provvedimenti di tutela e risarcimento.

Art.14

L'ente in sede di approvazione del Bilancio di previsione annuale, fissa la contribuzione a carico degli utenti a parziale copertura dei costi del servizio di mensa scolastica, mediante atto della Giunta Comunale, che ha facoltà di procedere nel corso dell'anno ad una rideterminazione in aumento delle tariffe del servizio mensa qualora l'ente incontri difficoltà nella copertura di relativi costi di gestione o viceversa in diminuzione.

Le quote applicate sono divise come segue:

- a) in base al numero dei figli che utilizzano il servizio
- b) dal tipo di scuola frequentata: infanzia- primaria e secondaria di primo grado.

L'utente dovrà acquistare i buoni mensa presso la Tesoreria Comunale .

E' prevista la determinazione da parte della Giunta Comunale anche del costo del buono per gli utenti non residenti nel Comune di Caselle Landi , che frequentano le scuole del territorio comunali ed usufruiscono del servizio mensa.

Per i buoni non corrisposti per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si procederà al recupero forzato con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale.

TITOLO IV ESENZIONE O RIDUZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI

MENSA E TRASPORTO

Art.15

Hanno diritto alla riduzione del pagamento delle tariffe scolastiche gli alunni che usufruiscono dei servizi scolastici di mensa e trasporto organizzati a cura di questa Amministrazione Comunale, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano residenti nel Comune di Caselle Landi
- b) frequentino la scuola dell'infanzia statale, primaria o superiore di I grado esistenti nel territorio comunale;
- c) siano inseriti in famiglie anagrafiche il cui indicatore della situazione economica equivalente ISEE sia pari o inferiore ai limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art.16

Le famiglie che intendono avvalersi delle agevolazioni tariffarie dovranno presentare apposita domanda per esenzione o riduzione della tariffa , per il servizio di mensa e/o trasporto scolastico, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, congiuntamente a quella di iscrizione al servizio, entro il 30 giugno di ogni anno, allegando la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e l'attestazione I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, relativa all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

Possono essere accettate domande dopo il 30 giugno solo in caso di iscrizione scolastica successiva a tale data.

Qualora non venga presentata la documentazione di cui sopra l'utente è tenuto al pagamento della retta per intero.

Art.17

In sede di prima applicazione del presente regolamento e dunque limitatamente all'anno scolastico 2007/2008 il termine per la presentazione della domanda di cui all'art.16 del presente regolamento, si intende fissato per il giorno 31 dicembre 2007. Le domande pervenute entro tale termine e dichiarate ammissibili, daranno diritto alle famiglie di godere dell'agevolazione per l'intero anno scolastico.

Non saranno accettate domande pervenute oltre tale termine.

Art.18

Hanno diritto alla riduzione della tariffa comunale da applicare per il servizio di mensa e/o trasporto scolastico gli alunni appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Caselle Landi nelle percentuali e per la situazioni economiche equivalenti (ISEE) seguenti:

- a) Riduzione del 50% della tariffa - valore ISEE fino a € 4.131,66
- b) Riduzione del 20% della tariffa - valore ISEE da € 4.131,66 a € 6.197,48
- c) Riduzione del 10% della tariffa - valore ISEE da € 6.197,48 a € 7.746,85
- d) Oltre € 7.746,85 tariffa piena.

Art.19

Nel caso di genitori separati o divorziati verrà presa in considerazione l'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare del genitore affidatario con il quale i figli convivono.

Art.20

Il Comune annualmente, in base alle risultanze di bilancio , stabilisce le quote di partecipazione ai servizi, le eventuali agevolazioni in riduzione ed adegua gli indicatori di cui all'articolo 18.

Art.21

Il Comune si riserva il diritto di verificare la dichiarazione sostitutiva unica resa dall'istante anche tramite la collaborazione con il Ministero delle Finanze al fine di valutare la veridicità delle stesse, secondo quanto previsto dall'art.4 del D.lgs 109/98 e s.m.i.;

Art.22

Le domande pervenute saranno esaminate ed approvate con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali . L'elenco degli aventi diritto sarà trasmesso per conoscenza alla Giunta comunale. L'esenzione parziale dal pagamento ha valenza per l'intero anno scolastico.

Art.23

Il Comune si impegna alla verifica della qualità e della regolarità del servizio mensa e del servizio di trasporto scolastico avvalendosi eventualmente anche delle relazioni pervenute dalle apposite commissioni scolastiche.

Art.24

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento , si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

Art.25

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000.